

855.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Articolo 11 ed emendamenti) .	9
Missioni vevoli nella seduta dell'8 febbraio 2001	3	(Sezione 3 – Articolo 12 ed emendamenti) .	10
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 4 – Articolo 13 ed emendamenti) .	10
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 5 – Articolo 14 ed emendamento) .	15
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 6 – Articolo 15 ed emendamenti) .	15
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	5	(Sezione 7 – Articolo 16 ed emendamenti) .	16
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	6	(Sezione 8 – Articolo 17 ed emendamenti) .	16
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 9 – Articolo 18 ed emendamenti) .	17
Progetti di legge S. 2819-2877-2940-2950-2957 (approvati, in un testo unificato, dal Senato) n. 5891 ed abbinata proposta di legge n. 4083	7	(Sezione 10 – Articolo 19 ed emendamenti)	18
(Sezione 1 – Articolo 10 ed emendamenti) .	7	(Sezione 11 – Articolo 20 ed emendamenti)	18
		(Sezione 12 – Articolo 21 ed emendamenti)	19
		(Sezione 13 – Ordine del giorno)	20
		Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 3856-B	21
		(Sezione 1 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	21

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Interpellanze urgenti	27	(Sezione 5 – Rafforzamento del sistema bancario italiano)	31
(Sezione 1 – Associazioni autorizzate allo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale)	27	(Sezione 6 – Istituzione di televisioni in Piemonte e in Abruzzo)	32
(Sezione 2 – Realizzazione di strade a scorrimento veloce in Basilicata)	28	(Sezione 7 – Destinazione dell'isola di Santo Andrea)	33
(Sezione 3 – Caratteristiche chimiche dell'acqua minerale)	29	(Sezione 8 – Assunzioni in ruolo di docenti nell'anno scolastico 2000-2001)	34
(Sezione 4 – Stato di avanzamento del Patto territoriale della Bassa Padovana)	30	(Sezione 9 – Episodi di violenza di naziskin altoatesini)	35

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta dell'8 febbraio 2001.**

Acquarone, Angelini, Bordon, Bressa, Brugger, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Francesca Izzo, La Russa, Labate, Landolfi, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattioli, Melandri, Micheli, Montecchi, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Olivieri, Ostillio, Pagano, Paggiarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Schietroma, Sica, Solaroli, Soro, Tassone, Turco, Visco, Vita, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Angelini, Bordon, Bressa, Brugger, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Francesca Izzo, La Russa, Labate, Landolfi, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Olivieri, Ostillio, Pagano, Paggiarini, Pecoraro Scanio, Ranieri, Romano Carratelli, Schietroma, Sica, Solaroli, Soro, Turco, Visco, Vita, Zeller.

Annuncio di proposte di legge.

In data 7 febbraio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti

proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SAONARA: « Istituzione del Centro interregionale per la sicurezza stradale di Candiana » (7597);

SAONARA: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure fiscali a sostegno della famiglia e realizzazione del sistema di servizi per la prima infanzia » (7598);

SAONARA: « Disposizioni per la riduzione dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico » (7599);

SAONARA: « Concessione di un contributo al Centro nazionale di informazione e documentazione europea » (7600);

RABBITO: « Assegnazione di un contributo alla provincia di Enna per la tutela del lago di Pergusa » (7601);

ZELLER ed altri: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro C169 su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989 » (7602);

BUTTI: « Disposizioni per il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano e delle attività sportive » (7603);

CUTRUFO: « Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo » (7604).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 7 febbraio 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 4780. — « Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (4426-B).

Sarà stampato è distribuito.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato SAONARA ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

SAONARA: « Istituzione del Centro interregionale per la sicurezza stradale di Candiana » (7572).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoidicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PAROLI: « Modifica all'articolo 126 della Costituzione in materia di impedimento permanente, morte e dimissioni del Presidente della Giunta regionale » (7515) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

II Commissione (Giustizia):

CHERCHI ed altri: « Disposizioni per la realizzazione nei comuni di Cagliari e di Sassari di nuove case circondariali e per la

dismissione di quelle esistenti » (7500) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CENTO e GALLETTI: « Modifica dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati » (7516) *Parere delle Commissioni I e IX;*

III Commissione (Affari esteri):

PAISSAN ed altri: « Istituzione del Fondo internazionale per lo sviluppo sostenibile dei Paesi in via di sviluppo » (7491) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e X;*

« Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia » (7592) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

VI Commissione (Finanze):

SUSINI: « Interventi per il restauro e la riqualificazione del complesso denominato "Scoglio della Regina" da destinare al centro interuniversitario di biologia marina e ecologia applicata "G. Bacci" di Livorno » (7486) *Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e VIII;*

VII Commissione (Cultura):

GIACCO ed altri: « Interventi di valorizzazione delle testimonianze archeologiche e culturali della via Settempedana » (7492) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

« Nuove disposizioni per la promozione del libro, della lettura e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale » (7542) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

IX Commissione (Trasporti):

CHINCARINI ed altri: « Disposizioni per l'organizzazione dell'attività di soccorso nei laghi di Garda, di Como e Maggiore » (7484) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XII Commissione (Affari sociali):

CRUCIANELLI: « Delega al Governo per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, dei cosmetici e dei farmaci » (7439) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XIII Commissione (Agricoltura):

SCALTRITTI ed altri: « Istituzione del fondo di solidarietà per le vittime del mare » (7473) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

PROCACCI: « Norme per la tutela della fauna eteroterma » (7480) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):

BRUNETTI: « Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 » (7493) *Parere delle Commissioni II, V, VI, VII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo — con lettera in data 7 febbraio 2001 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della legge 14 gennaio 1994,

n. 20, la deliberazione emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 14 luglio 2000, in merito alla relazione concernente gli esiti dell'indagine espletata sullo stato degli interventi previsti nel programma per Roma Capitale (legge 15 dicembre 1990, n. 396) negli esercizi dal 1990 al 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 31 gennaio 2001, ha trasmesso i seguenti documenti:

Osservazioni e proposte per la copertura dai rischi di non autosufficienza fisica nelle persone in età avanzata predisposto su richiesta della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati (doc. XXI, n. 7);

una comunicazione riguardante « Il bilancio dello Stato 2001: la lettura CNEL del lato della spesa ».

Questi documenti saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 5 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Ricigliano (Salerno), Roccaforte Mondovì (Cuneo), Cellara (Cosenza) e di Roma.

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 6 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di conferma del dottor Giorgio SANTIAGO BUCCHIONI a presidente dell'Autorità portuale di La Spezia.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: S. 2819-2877-2940-2950-2957 — D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; D'INIZIATIVA DEI SENATORI: PELELLA ED ALTRI; MANFROI ED ALTRI; MINARDO; BONATESTA ED ALTRI: NUOVA DISCIPLINA PER GLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE (APPROVATI IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (5891) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: LUCÀ ED ALTRI (4083)

(A.C. 5891 — sezione 1)

ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

(Attività diverse).

1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica:

a) in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni e anche all'informazione sulla legislazione fiscale nei limiti definiti dal presente articolo;

b) in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

2. In relazione alle materie di cui al comma 1, lettera *a)*, gli istituti di patronato possono svolgere, anche mediante stipula di convenzione, attività finalizzate all'espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private e al conseguimento delle prestazioni e dei benefici contemplati dall'ordinamento amministrativo, anche con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale già costituiti.

3. Gli istituti di patronato svolgono, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, emanate a norma del comma 4, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le attività di cui al comma 1, lettera *b)*, può essere richiesto agli assistiti

un corrispettivo, determinato sulla base di apposite tariffe approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

(Attività diverse).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di patronato possono altresì svolgere senza scopo con le seguenti: di assistenza sociale e di tutela possono, altresì, svolgere, senza fini.

10. 1. Pampo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: lavoro, mercato del lavoro,

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: di famiglia.

10. 11. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , diritto di famiglia e delle successioni.

10. 10. Santori.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e anche all'informazione sulla legislazione fiscale nei limiti definiti dal presente articolo.

10. 12. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10. 7. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari con le seguenti: di enti locali.

10. 14. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

10. 2. Pampo.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

10. 3. Pampo.

Al comma 2, dopo le parole: stipula di convenzione aggiungere le seguenti: appositamente concordate tra patronati e Ministero della funzione pubblica.

10. 4. Pampo, Lo Presti.

Al comma 2, sostituire le parole: con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e con le seguenti: con le istituzioni.

10. 8. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, sopprimere le parole: , nonché stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale già costituiti.

10. 16. Michielon, Pagliarini, Covre

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In relazione alle materie di cui al comma 1, lettera b), all'utente è data facoltà di optare se rivolgersi agli istituti di patronato oppure alle pubbliche amministrazioni.

10. 17. Michielon, Pagliarini, Covre.

Sopprimere il comma 3.

10. 18. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 3, sostituire le parole da: nei confronti dei lavoratori fino a: datori di lavoro privati con le seguenti: sia nei confronti dei lavoratori che nei confronti dei datori di lavoro privati.

10. 19. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 3, sopprimere le parole: della pubblica amministrazione e.

10. 9. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

10. 5. Pampo.

Sopprimere il comma 4.

* **10. 6.** Pampo, Lo Presti.

Sopprimere il comma 4.

* **10. 21.** Michielon, Pagliarini, Covre.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le convenzioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2 prevedono il rimborso delle spese sostenute dagli istituti di patronato e di assistenza sociale da parte delle istituzioni pubbliche e private convenzionate.

10. 30. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, dopo parole: comma 1, lettera b), aggiungere la seguente: non.

10. 22. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 4, sostituire le parole: agli assistiti con le seguenti: alle pubbliche amministrazioni e agli organismi comunitari.

10. 23. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 4, dopo le parole: un corrispettivo aggiungere le seguenti: in relazione al reddito.

10. 31. Cangemi, Boghetta.

(A.C. 5891 – sezione 2)

ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero).

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di convenzioni con il Ministero degli affari esteri, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 11.

(Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero).

Sopprimerlo

11. 4. Cangemi, Boghetta.

Al comma 1, dopo le parole: sulla base di aggiungere la seguente: apposite.

11. 2. Michielon, Pagliarini, Covre.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il finanziamento di dette attività è a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri.

11. 3. Santori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il Ministero degli affari esteri, previa convenzione con gli istituti di patronato, finanzia l'attività di cui al comma 1.

11. 1. Pampo, Lo Presti.

(A.C. 5891 – sezione 3)

ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 12.

(Accesso alle banche dati).

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dal soggetto interessato, sono autorizzati, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli enti eroganti le prestazioni secondo linee-guida uniformi determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, ad accedere alle banche dati degli enti stessi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.

(Accesso alle banche dati).

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dal soggetto interessato, sono autorizzati ad accedere alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce, con proprio decreto da approvate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le linee guida di apposite convenzioni da stipularsi tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

12. 1 *(Nuova formulazione).* Pampo, Lo Presti.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: nell'ambito del mandato aggiungere le seguenti: a termine, rinnovabile,

12. 2. Michielon, Pagliarini, Covre.

(A.C. 5891 – sezione 4)

ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

(Finanziamento).

1. Per il finanziamento delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle attività di patronato relative al

conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di invalidità civile e di emigrazione ed immigrazione, si provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 1999 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrative dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal presente articolo.

2. Una quota pari allo 0,10 per cento del prelevamento di cui al comma 1 è destinata al finanziamento dell'attività di controllo delle sedi estere degli istituti di patronato e di assistenza sociale, finalizzata alla verifica dell'organizzazione e dell'attività.

3. I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'unità previsionale di base 6.2.2 « Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi; recuperi e concorsi vari », sul capitolo 3518, di una somma pari all'80 per cento di quella calcolata applicando l'aliquota di cui al comma 1 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati nell'anno precedente. Entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti previdenziali stessi provvedono a versare, sulla stessa unità previsionale di base, capitolo 3518, la restante quota.

4. A decorrere dall'anno 2000, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati, in sede previsionale, nella misura dell'80 per

cento delle somme impegnate, come risultano nelle medesime unità previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati, per l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme effettivamente affluite all'entrata, per effetto dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, come risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente.

5. In ogni caso, è assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti dell'80 per cento indicato nel comma 4, entro il primo trimestre di ogni anno.

6. Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attività di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti organi.

7. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalità di ripartizione del finanziamento di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione delle quote percentuali da destinare al finanziamento dell'attività svolta in Italia e all'estero;

b) individuazione dell'attività da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e per il loro aggiornamento periodico, definendo, altresì, le modalità di accertamento, di rilevazione e controllo dell'attività, dell'estensione e dell'efficienza dei servizi; i criteri per la valutazione dell'efficienza delle sedi, dell'attività svolta, in relazione all'ampiezza dei servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei suddetti elementi;

c) definizione, per le attività svolte, delle modalità di documentazione e dei

criteri di verifica anche di qualità, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché delle modalità di presentazione delle istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la definizione di eventuali discordanze nella rilevazione delle attività;

d) previsione di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento.

8. Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì ricevere:

- a) eredità, donazioni, legati e lasciti;
- b) erogazioni liberali;
- c) sottoscrizioni volontarie;

d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture periferiche.

9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in lire 54 miliardi a decorrere dall'anno 1999, sono compensati mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.

(Finanziamento).

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, per l'espletamento delle attività di cui alla presente legge, sono finanziati, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 7 del presente articolo, mediante il prelevamento di un'aliquota pari allo 0,226 per

cento, a decorrere dal 1999, sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni previdenziali ed assicurative.

13. 1. Pampo, Lo Presti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per il finanziamento delle attività *aggiungere le seguenti:* e dell'organizzazione.

13. 13. Santori.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di invalidità civile e.

* 13. 2. Monaco.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di invalidità civile e.

* 13. 14. Santori.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di invalidità civile e.

* 13. 25. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 1999 *con la seguente:* 2001.

13. 50. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 1999 *con la seguente:* 2000.

13. 24. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

13. 8. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e degli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria.

13. 15. Santori.

Sopprimere il comma 2.

* **13. 3.** Pampo, Lo Presti.

Sopprimere il comma 2.

* **13. 28.** Cangemi, Boghetta.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il prelevamento di cui al comma 1 è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:

a) 89, 90 per cento all'attività;

b) 10 per cento all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;

c) 0,10 per cento per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività.

13. 16. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Santori.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: I predetti istituti *con le seguenti:* Gli istituti di cui al comma 1 del presente articolo.

13. 9. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 2000 *con la seguente:* 2002.

13. 51. *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).*

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 2000 *con la seguente:* 2001.

13. 26. La Commissione.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In ogni caso agli istituti di patronato e di assistenza sociale è assicurata, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'erogazione dell'80 per cento delle quote di rispettiva competenza di cui al comma 4. La rimanente quota del 20 per cento viene erogata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di assestamento del bilancio annuale dello Stato.

13. 4. Pampo, Lo Presti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per le attività di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, il finanziamento è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sentiti gli istituti di patronato, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

13. 17. Santori.

Al comma 7, alinea, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400, *aggiungere le seguenti:* entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

13. 18. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Santori.

(Approvato)

Al comma 7, alinea, dopo le parole: assistenza sociale aggiungere le seguenti: e previo parere delle apposite Commissioni parlamentari.

13. 5. Pampo, Lo Presti.

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

13. 19. Santori.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: dell'attività svolta aggiungere le seguenti: e dell'organizzazione.

13. 20. Santori.

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

13. 12. Grugnetti, Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: dell'attività aggiungere le seguenti: e dell'organizzazione.

13. 21. Santori.

(Approvato)

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: strettamente proporzionale al volume dell'attività svolta dai patronati soggetti al finanziamento.

13. 6. Pampo, Lo Presti.

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: degli operatori aggiungere le seguenti: , alla disponibilità di idonei sistemi informatici e telematici.

13. 30. Santori.

Al comma 7, lettera c), dopo le parole: nella rilevazione delle attività aggiungere le seguenti: e dell'organizzazione.

13. 22. (Testo così modificato nel corso della seduta) Santori.

(Approvato)

Al comma 7, lettera c), sopprimere la parola: anche.

13. 10. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) corresponsione dei compensi a ciascun patronato in correlazione all'effettiva attività svolta nei confronti dell'utenza, in materia pensionistica e non, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, individuabile attraverso basi oggettive di rilevazione.

13. 11. Michielon, Pagliarini, Covre.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nel regolamento di cui al comma 7 sono stabilite altresì le modalità di determinazione della misura del contributo da corrispondere alle associazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge.

* **13. 7.** Monaco.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nel regolamento di cui al comma 7 sono stabilite altresì le modalità di determinazione della misura del contributo da corrispondere alle associazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge.

* **13. 23.** Santori.

Al comma 9, sostituire la parola: 1999 con la seguente: 2001.

13. 52. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 9, sostituire la parola: 1999 con la seguente: 2000.

13. 27. La Commissione.

(A.C. 5891 — sezione 5)**ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 14.***(Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale).*

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale:

a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile;

b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;

c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 14.***(Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale).**Sostituirlo con il seguente:*

ART. 14. — 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti sono tenuti a:

a) registrare regolarmente tutti i proventi e tutte le spese correlando le stesse della documentazione contabile;

b) comunicare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rendiconto dell'esercizio stesso corredato dai nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;

c) fornire, entro il 30 aprile di ogni anno, allo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale i dati riassuntivi e statistici dell'attività svolta nell'anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

14. 1. Pampo, Lo Presti.**(A.C. 5891 — sezione 6)****ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 15.***(Vigilanza).*

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto attiene alle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale non rientranti nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di concerto con il Ministero competente.

2. Per il controllo delle sedi estere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a effettuare le ispezioni necessarie per la verifica dell'organizzazione e dell'attività svolta, utilizzando le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 13, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.

*(Vigilanza).**Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il controllo dell'attività svolta all'estero dai patronati, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale delle strutture del Ministero degli affari esteri, con apposite convenzioni, da notificare alle sedi dei patronati esistenti ed operanti nelle singole zone estere.

15. 1. Pampo, Lo Presti.**(A.C. 5891 — sezione 7)**

ARTICOLO 16 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 16.

(Commissariamento e scioglimento).

1. In caso di gravi irregolarità amministrative o di accertate violazioni del proprio compito istituzionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario per la gestione straordinaria delle attività di cui all'articolo 8.

2. L'istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto ed è nominato un liquidatore nel caso in cui:

a) non sia stato realizzato il progetto di cui all'articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3;

b) l'istituto presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo

stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo;

c) l'istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 16.

(Commissariamento e scioglimento).

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) vengano richiesti compensi per servizi non previsti a pagamento per legge.

16. 2. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) il personale dipendente dell'istituto che, per effetto del commissariamento o dello scioglimento dell'ente verrebbe a trovarsi senza rapporto di lavoro, verrebbe messo in mobilità e, quindi, in godimento di tutti gli ammortizzatori sociali esistenti.

16. 1. Pampo, Lo Presti.**(A.C. 5891 — sezione 8)**

ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 17.

(Divieti e sanzioni).

1. È fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di soggetti diversi dagli operatori di cui all'articolo 6. La violazione del suddetto divieto comporta, per la

sede in cui si è verificata detta violazione, la decadenza dal diritto ai contributi finanziari di cui all'articolo 13, per le attività svolte dalla sede in cui si è verificata la infrazione.

2. È fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procacciatori di esplicitare qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, nelle materie ivi indicate. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da quindici giorni a sei mesi. Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 17.

(Divieti e sanzioni).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. I dirigenti degli istituti di patronato di cui alla lettera *b)* dell'articolo 16 della presente legge non possono per cinque anni espletare qualsiasi mansione all'interno dei nuovi patronati.

17. 1. Michielon, Pagliarini, Covre.

(A.C. 5891 — sezione 9)

ARTICOLO 18 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 18.

(Trattamento fiscale).

1. I contributi derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione

rientrano fra quelli che, ai sensi dell'articolo 108, comma 2-*bis*, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito. Le attività relative a tali contributi non rientrano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

2. Le attività istituzionali svolte dalle associazioni promotrici, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, possono essere svolte dagli istituti di patronato promossi da dette associazioni. Per tali attività trova applicazione il regime fiscale già previsto al riguardo nei confronti delle associazioni sindacali, a condizione che dette attività siano svolte dagli istituti di patronato in luogo dell'associazione sindacale o di categoria promotrice.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 18.

(Trattamento fiscale).

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

18. 1. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: non.

18. 2. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: in luogo dell'associazione sindacale o di categoria promotrice con le seguenti: in proprie sedi.

18. 3. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: sindacale o di categoria.

18. 7. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La remunerazione da corrispondere a ciascun patronato deve essere commisurata alla diversa tipologia di effettiva attività svolta nei confronti dell'utenza, in materia pensionistica e non, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

18. 4. Michielon, Pagliarini, Covre.

(A.C. 5891 — sezione 10)

ARTICOLO 19 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 19.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento entro il mese di dicembre di ogni anno una relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi. Nella prima applicazione della presente legge, la relazione è presentata al termine del primo biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 19.

(Relazione al Parlamento).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La relazione di cui al comma 1 dovrà essere corredata da tutta la documenta-

zione di cui è in possesso il Ministero vigilante.

19. 1. Pampo, Lo Presti.

(A.C. 5891 — sezione 11)

ARTICOLO 20 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 20.

(Disposizioni transitorie).

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla medesima data, domanda di convalida del riconoscimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.

2. Alla domanda deve essere allegata una documentazione comprovante la rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge. In assenza di detti requisiti, l'istituto deve presentare il progetto di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta entro sei mesi la sussistenza dei requisiti di legge, ovvero verifica entro un anno l'attuazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6, e 16, comma 2, lettera a).

4. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al comma 1 possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in forma consortile per un periodo non superiore a tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della concessione dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3. Ai

consorzi si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato.

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 7, si applicano i criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento delle attività di patronato stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764.

6. Resta invariata la posizione economica e giuridica del personale degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 20.

(Disposizioni transitorie).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

20. 1. Pampo, Lo Presti.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , allegando l'atto costitutivo e lo statuto.

20. 4. Michielon, Pagliarini, Covre.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ugualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda di ammissione alle attività di patronato ed assistenza sociale le associazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge.

* **20. 2.** Monaco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ugualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda di ammissione alle attività di patronato ed assistenza sociale le associazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge.

* **20. 6.** Santori.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

20. 3. Pampo, Lo Presti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.

20. 5. Grugnetti, Michielon, Paolo Colombo.

(A.C. 5891 – sezione 12)

ARTICOLO 21 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 21.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati:

a) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni;

b) la legge 27 marzo 1980, n. 112;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017.

2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 13.

3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

(A.C. 5891 – sezione 13)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

l'articolo 13 del progetto di legge AC n. 5891 « Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale », dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotti un proprio regolamento per stabilire le modalità di ripartizione del finanziamento degli Istituti stessi;

la successiva lettera *b*) prevede che la ripartizione del detto finanziamento tenga conto dell'estensione ed efficienza dei servizi e delle sedi, in relazione alla loro ampiezza, al numero degli operatori e al peso ponderato di questi elementi,

impegna il Governo

a ripartire tra i patronati il finanziamento delle loro strutture organizzative sulla base:

1. del numero degli uffici territoriali;
2. del numero degli operatori;
3. del superamento di una quantità minima di attività svolta;
4. della quantità e qualità dell'attività formativa svolta;
5. della sottoscrizione di convenzioni con avvocati e medici;
6. della dotazione e del concreto utilizzo degli strumenti informatici e telematici.

9/5891/1. Santori, Lo Presti.

DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI RICERCA BIOMEDICA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (3856-B)

(A.C. 3856 – sezione 1)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

(Principi e norme generali della disciplina).

1. La disciplina regolamentare di cui all'articolo 2, comma 1, si attiene ai seguenti principi e norme generali della materia:

a) le finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari devono essere perseguite insieme con le prestazioni di ricovero e cura rese nelle strutture e nei presidi ospedalieri degli stessi istituti, nonché con la formazione continua e l'aggiornamento degli operatori sanitari sui risultati della ricerca svolta e con la divulgazione dei medesimi;

b) i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revisione sono stabiliti dal Ministro della sanità d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti principi:

1) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale;

2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;

3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività di assistenza svolte nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;

4) valutazione dell'adeguatezza, della entità e della qualità delle strutture, delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica;

c) i criteri stabiliti ai sensi della lettera *b)* costituiscono elementi di valutazione per la revisione dei riconoscimenti già attribuiti o per l'eventuale scorporo di singole strutture o presidi all'interno degli istituti già riconosciuti;

d) previsione della istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una commissione composta pariteticamente da esperti scientifici nazionali ed internazionali, non legati da rapporti di collaborazione con istituti operanti sul territorio nazionale, per la valutazione delle richieste di riconoscimento e per la revisione dei riconoscimenti ai sensi di quanto previsto dalla lettera *c)*;

e) i provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti e quelli relativi ai presidi

ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti, nonché alle sedi decentrate degli stessi, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi della lettera *b*), d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) durata quinquennale del provvedimento di riconoscimento, con possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi della lettera *g*);

g) previsione della predisposizione da parte di ciascun istituto di una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale svolte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun istituto e di verifiche obbligatorie, da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità di ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento;

h) previsione che gli istituti si attingano, nella erogazione delle prestazioni assistenziali correlate all'attività di ricerca biomedica, agli obiettivi e alle priorità della programmazione sanitaria regionale e nazionale, secondo le indicazioni dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2;

i) applicazione dei criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra regioni ed università alla disciplina dei rapporti tra gli istituti e le università per gli istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative dalle facoltà di medicina e chirurgia;

l) salvaguardia dell'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato;

m) armonizzazione delle disposizioni sulla gestione economica, finanziaria e pa-

trimoniales degli istituti di diritto pubblico con quelle riguardanti la gestione delle aziende ospedaliere.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del rispetto del principio della programmazione sanitaria regionale e della specificità degli istituti quanto al rapporto tra attività di ricerca e attività assistenziale, sono stabiliti i criteri per il raccordo delle attività degli stessi istituti con la programmazione sanitaria regionale, in termini di definizione e di verifica dei programmi di attività assistenziale e dei corrispondenti fabbisogni di finanziamento. Con lo stesso atto sono definiti i criteri per l'individuazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali strettamente connesse con le attività di ricerca corrente e finalizzata degli istituti, nonché le modalità per il relativo finanziamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Sono organi degli istituti di diritto pubblico:

a) il comitato di indirizzo, con funzioni di programmazione, composto da cinque membri, di cui tre nominati dalle regioni o province autonome territorialmente interessate tra esperti di riconosciuta esperienza in campo scientifico, uno dal Ministro della sanità ed uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) il direttore generale, con funzioni di gestione dell'ente, di legale rappresentante dello stesso e di presidenza del comitato di indirizzo, nominato dal Ministro della sanità, d'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente interessata, tra esperti di riconosciuta esperienza nel campo della gestione sanitaria;

c) il direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca, nominato dal Ministro della sanità tra esperti di riconosciuta esperienza in campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'istituto;

d) il comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge attività di ricerca, con funzioni consultive generali. Il parere del comitato è obbligatorio per le questioni attinenti la programmazione dell'attività e la definizione delle risorse destinate alla ricerca;

e) il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

4. Il direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal direttore generale stesso tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è equiparato a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie, come definito ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico può essere a carattere esclusivo o non esclusivo delle prestazioni ed è regolato da un contratto di diritto privato. Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l'assunzione dell'incarico in regime di rapporto esclusivo determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. In caso di rapporto non esclusivo, l'assunzione avviene nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'amministrazione di appartenenza. I professori universitari e i ricercatori dipen-

denti da enti pubblici di ricerca ed assistenza nominati direttori scientifici, qualora non diversamente stabilito da una convenzione tra l'istituto e l'ente di appartenenza, sono collocati in aspettativa senza assegni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

6. Al personale degli istituti di diritto pubblico si applicano, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con atto regolamentare la normativa concorsuale per l'assunzione del personale degli istituti di diritto pubblico secondo i criteri previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tenuto conto delle peculiarità degli istituti e delle esigenze specifiche della ricerca biomedica.

7. Gli istituti di diritto privato, ai fini dell'adeguamento di cui all'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, richiedono per l'assunzione del personale sanitario gli stessi requisiti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, per le corrispondenti qualifiche. 8. Alla copertura degli oneri inerenti all'attività di ricerca degli istituti sono destinate:

a) la quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento al n. 38 dell'allegato 1 annesso alla stessa legge;

b) le entrate derivanti da erogazioni liberali disposte a favore degli istituti di diritto pubblico.

9. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al-

l'articolo 2 sono sospesi i procedimenti concernenti nuovi riconoscimenti di istituti.

10. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 9, della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Principi e norme generali della disciplina).

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: funzione di programmazione aggiungere la seguente: strategica.

3. 1. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: tre con la seguente: due.

Conseguentemente, dopo le parole: Ministro della sanità aggiungere le seguenti: , uno mediante intesa tra il sindaco del comune ed il presidente della provincia nella quale l'istituto ha sede legale.

3. 2. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: territorialmente interessate aggiungere le seguenti: , di cui uno su indicazione del sindaco del comune nel quale l'istituto ha sede legale.

3. 3. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: ed con la seguente: nonché.

3. 10. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 5, sostituire il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto periodo con i seguenti: Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è equiparato a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie, come definito ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico può essere a carattere esclusivo o non esclusivo delle prestazioni ed è regolato da un contratto di diritto privato. Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l'assunzione dell'incarico in regime di rapporto esclusivo determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. In caso di rapporto non esclusivo, l'assunzione avviene nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'amministrazione di appartenenza. I professori universitari e i ricercatori dipendenti da enti pubblici di ricerca ed assistenza nominati direttori scientifici, qualora non diversamente stabilito da una convenzione tra l'istituto e l'ente di appartenenza, sono collocati in aspettativa senza assegni.

3. 15. Baiamonte.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è regolato in conformità a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie e ospedaliere, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e deve intendersi a carattere esclusivo.

3. 4. Conti, Gramazio.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: del direttore generale, aggiungere le seguenti: del direttore scientifico,

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo ed il quinto periodo.

3. 5. Conti, Gramazio.

Al comma 5, sostituire il secondo, il terzo ed il quarto periodo con i seguenti: Quanto ai limiti di età per il collocamento a riposo dei soggetti di cui al presente comma, con esclusione del direttore generale e del direttore scientifico, si applicano le disposizioni vigenti per il personale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale. Quanto ai limiti di età per il collocamento a riposo del direttore generale e del direttore scientifico si applicano le disposizioni vigenti per il direttore generale delle aziende ospedaliere. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico è regolato con contratto di diritto privato, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Gli oneri derivanti dal contratto del direttore scientifico sono posti a carico delle risorse del Fondo sanitario nazionale specificamente destinate agli istituti.

3. 20. *(nuova formulazione)* Governo.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Quanto ai limiti massimi di età del direttore generale e del direttore scientifico, si applicano le disposizioni vigenti per il direttore generale delle aziende ospedaliere.

3. 12. La Commissione.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: compreso con la seguente: incluso.

3. 11. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: protocollo aggiuntivo, aggiungere le seguenti: tenuto conto delle peculiarità degli istituti e del raggiungimento degli obiettivi della ricerca biomedica,

3. 6. Conti, Gramazio.

Al comma 6, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con atto regolamentare la normativa concorsuale per l'assunzione del personale degli istituti di diritto pubblico secondo i criteri previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tenuto conto delle peculiarità degli istituti e delle esigenze specifiche della ricerca biomedica.

3. 16. Baiamonte.

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: tramite un apposito protocollo aggiuntivo,

3. 13. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: protocollo aggiuntivo, aggiungere le seguenti: tenuto conto delle peculiarità degli istituti e del raggiungimento degli obiettivi della ricerca biomedica,

3. 7. Conti, Gramazio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Gli istituti di ricerca biomedica, qualora nell'ambito della programmazione sanitaria e delle disponibilità finanziarie ad essi attribuite, acquistino una struttura sanitaria privata, possono essere autorizzati dalle regioni ad assumere il personale

in servizio alla data dell'acquisto anche in deroga alle norme concorsuali in vigore nella pubblica amministrazione.

* **3. 8.** Battaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Gli istituti di ricerca biomedica, qualora nell'ambito della program-

mazione sanitaria e delle disponibilità finanziarie ad essi attribuite, acquistino una struttura sanitaria privata, possono essere autorizzati dalle regioni ad assumere il personale in servizio alla data dell'acquisto anche in deroga alle norme concorsuali in vigore nella pubblica amministrazione.

* **3. 9.** Conti, Gramazio.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Associazioni autorizzate allo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale)**A)**

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri per la solidarietà sociale e della giustizia, per sapere – premesso che:

il 31 ottobre 2000 è stato pubblicato l'albo degli enti autorizzati allo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale di cui alla legge 476 del 1998;

in particolare, l'istruttoria delle domande è stata curata, presso il dipartimento per gli affari sociali, dalla commissione per le adozioni internazionali che, a fronte di ottantaquattro domande presentate, ha provveduto ad autorizzare quarantacinque associazioni;

il dato sorprendente è che fra le associazioni autorizzate solo tre hanno sede in regioni meridionali, mentre tutte le altre hanno sede nel centro-nord Italia;

a parte la «vessazione geografica», sembrerebbe poi che siano risultate escluse delle associazioni che avevano uguali, se non maggiori, requisiti di altre che sono state invece autorizzate;

numerose proteste, anche qualificate, si sono levate in merito alle scelte compiute dalla commissione per le adozioni internazionali, fino al punto che – nel tentativo di porre limite alla discutibile discrezionalità adoperata – in data 20 dicembre 2000 veniva approvata in commissione XII una risoluzione, la n. 7-00997,

nella quale venivano precisati i limiti della normativa ai quali la commissione avrebbe dovuto riferirsi;

molte delle associazioni che non erano state autorizzate hanno provveduto, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1992, n. 492, a presentare richiesta di riesame, ma allo stato – a quanto è dato sapere – l'orientamento della commissione sembra essere ancora improntato ad un preconcetto criterio di chiusura nei confronti degli enti operanti nel mezzogiorno, non provvedendo fra l'altro ad esaurire il riesame nei trenta giorni fissati dalla normativa, compromettendo così anche l'interesse delle associazioni ad impugnare amministrativamente il primo provvedimento;

la preoccupazione oltre che per un'inevitabile, secondo l'interpellante, vessazione preconcetta nei confronti del sud, è che si privilegia l'interesse di quelle associazioni che appaiono tecnicamente ben supportate, perché portatrici di interessi professionali ben definiti, anziché quelle che privilegiano il dato umano e volontaristico che, naturalmente, non sono dotate di strutture e di supporti materiali adeguati, dimenticando che nelle adozioni sono coinvolti diritti primari di minori e famiglie molto spesso economicamente molto deboli, che abbisognano pertanto, oltre che della professionalità asettica che può acquisirsi con il tempo, anche e soprattutto di un intervento solidaristico e volontario che non è mai disgiunto dalla capacità di offrire un servizio di assistenza tecnicamente ineccepibile;

in conclusione, si rischia di compromettere l'offerta di servizi adeguati da

parte di strutture comunque qualificate, determinando assurde situazioni di monopolio geografico che, di fatto, comportano una carenza di risposte, con una sensibile riduzione di efficienza dell'intero sistema preposto alle adozioni internazionali;

quali urgenti iniziative i Ministri interpellati intendano adottare per evitare che, anche la delicata e complessa fase del riesame delle domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione, possa caratterizzarsi con gli stessi negativi risultati che hanno contraddistinto la prima fase;

se non intendano i Ministri interpellati esercitare direttamente i poteri di verifica sull'operato della commissione ed in particolare del suo Presidente;

se non sia inoltre opportuno nominare un comitato ispettivo che provveda a riesaminare tutte le domande respinte dalla commissione al fine di verificare, anche attraverso una comparazione puntuale con i requisiti rappresentati dalle associazioni già autorizzate, l'esistenza di una disparità di trattamento;

se non appaia opportuno, infine, all'esito delle conclusioni che rassegnerà il comitato di indagine, procedere a revocare l'incarico affidato a chi ha il compito di coordinare la commissione.

(2-02857) « Manzione ».

(30 gennaio 2001)

(Sezione 2 - Realizzazione di strade a scorrimento veloce in Basilicata)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

con l'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è stata finanziata la realizzazione di una serie di strade a scorrimento veloce in Basilicata per raccordare le aree industriali insediate ai sensi della medesima legge;

con successiva legge di rifinanziamento sono stati stanziati 430 miliardi per il prosieguo della realizzazione del programma;

una di queste strade, nel tratto Pescopagano-Rapone, risulta interrotta per frana;

sarebbe necessario definire subito la perizia e affidare i lavori per eliminare l'inconveniente;

un'altra, la Nerico-Pescopagano-Muro-Baragiano-Balvano-Basentana, cosiddetta « strada del Marmo », risulta nel tratto Muro-Baragiano ultimata e non aperta al traffico, nel tratto Baragiano-Balvano interrotta per una frana, nel tratto Nerico-Pescopagano-Muro realizzata per l'80 per cento e non ultimata;

sarebbe necessario: a) per il tratto ultimato (Muro-Baragiano), collaudare l'opera, consegnarla alla provincia di Potenza ed aprire la strada al traffico; b) per il tratto della frana (Baragiano-Balvano), definire subito la perizia ed affidare i lavori per eliminare l'inconveniente; c) per il tratto bloccato dove manca l'ultimo 20 per cento dei lavori (Nerico-Pescopagano-Muro), nel più generale interesse pubblico, eliminare ogni contenzioso con l'impresa concessionaria anche con adeguata transazione, affidare i lavori alla stessa anche affiancandole altre solide imprese, stabilire rigorose garanzie per salvaguardare ed ottenere l'effettiva conclusione dell'opera, definire l'aggiornamento del contratto immediatamente, anche per evitare che le somme destinate col passare del tempo non risultino più adeguate (con grave danno per l'erario);

per le due strade, Laviano-Castelgrande e Area industriale Calitri-Monticchio, è necessario conoscere il definitivo avviso del ministero;

per le altre strade è opportuno avere una puntuale informazione sullo stato dei lavori —:

quale sia lo stato di realizzazione delle strade cosiddette della 219 in Basilicata e, in particolare, quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare

per il completamento delle opere finanziate e non ultimate;

quali siano i tempi previsti per l'ultimazione delle opere finanziate;

quando verrà aperto al traffico il tratto ultimato Muro-Baragiano;

se e quante risorse finanziarie occorreranno per il completamento dell'intero programma.

(2-02852) « Boccia, Molinari ».
(29 gennaio 2001).

(Sezione 3 – Caratteristiche chimiche dell'acqua minerale)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere – premesso che:

per l'applicazione del decreto-legge n. 105 del 1992 che recepisce la direttiva 80/777/Cee relativa all'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, il decreto ministeriale n. 542 del 1992 stabilisce i criteri di valutazione delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle stesse e la conseguente determinazione delle concentrazioni massime ammissibili degli elementi disciolti nell'acqua;

la direttiva europea 98/83/CE del 9 novembre 1998, stabilisce i criteri di valutazione delle caratteristiche dell'acqua potabile e le concentrazioni massime ammissibili di elementi disciolti per dichiararla tale;

con riferimento a tale direttiva, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 1999/4849 *ex* articolo 226 Trattato) nei confronti dell'Italia, in quanto il citato decreto ministeriale autorizza nelle acque minerali naturali la presenza di agenti inquinanti e contaminanti (capitolo II, paragrafo 6) che, se fossero riscontrati in eguale misura nell'acqua potabile, renderebbero quest'ultima non bevibile; nella fattispecie si af-

ferma, nella procedura di infrazione citata, che per quanto riguarda l'arsenico, il decreto ministeriale n. 542 del 1992 autorizza una concentrazione di 0,05 mg/l, mentre per le acque potabili la succitata direttiva relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, fissa un limite cinque volte meno elevato, e lo stesso dicasi per il piombo;

secondo la Commissione europea, dunque, la legislazione italiana autorizza la presenza nell'acqua minerale naturale di sostanze inquinanti e contaminanti delle quali non dovrebbe poter essere rilevata alcuna traccia in tale tipo di acqua, e ciò porta alla conclusione che la determinazione di limiti di concentrazione per sostanze inquinanti o contaminanti nelle acque minerali, così come prevista dal citato decreto ministeriale, è incompatibile con la direttiva 80/777/Cee;

le autorità italiane sono state, pertanto, invitate con lettera del 24 gennaio 2000, a trasmettere entro due mesi, le proprie considerazioni e informazioni supplementari per consentire alla Commissione europea di valutare la compatibilità delle misure adottate con il citato decreto ministeriale con le disposizioni comunitarie relative all'acqua minerale;

nella risposta inviata il 24 marzo successivo, le autorità italiane confermavano sostanzialmente che il decreto ministeriale in questione intendeva, in via precauzionale, fissare una serie di limiti di concentrazione riguardo ad alcune sostanze chimiche contaminanti o indesiderabili, e che tale decreto non poteva intendersi contrario alla direttiva 80/777/Cee nella misura in cui l'allegato I di tale direttiva prevedeva che gli esami fisici, chimici e fisicochimici « comportano in particolare la determinazione (...) della tossicità di alcuni elementi costitutivi dell'acqua, tenuto conto dei limiti fissati a tale riguardo per ciascuno di essi »;

la Commissione ha fatto sapere di non condividere tale posizione delle autorità italiane, le quali, per stabilire la compatibilità della regolamentazione in questione con le disposizioni comunitarie,

hanno fatto riferimento nella direttiva 80/777/Cee a prescrizioni applicabili agli elementi costitutivi dell'acqua, cioè agli elementi costitutivi presenti naturalmente nell'acqua; orbene, afferma la Commissione, la quasi totalità delle sostanze, per le quali sono fissati limiti di concentrazione nel paragrafo 7 del decreto n. 542 del 1992, sono agenti inquinanti o contaminanti;

il dipartimento della prevenzione del ministero interrogato ha informato la Commissione europea che, in conformità a quanto rappresentato dall'Istituto superiore di sanità, interpellato per un parere in merito, si è ritenuto di modificare i limiti di concentrazione fissati per alcune sostanze dal paragrafo 6 del decreto ministeriale n. 542 del 1992, per sanare quanto indicato dalla procedura di infrazione menzionata; nell'analisi di tali limiti, a parte quelli relativi alla concentrazione del bario che passano addirittura, e per fortuna, da 10 mg/l a 1 mg/l, si può rilevare una riduzione dei valori rispetto al decreto ministeriale citato, ma risulta inspiegabile che proprio il valore relativo all'arsenico, maggiormente contestato dalla procedura di infrazione, rimanga ancora cinque volte superiore rispetto alle acque potabili;

un'ultima importante considerazione da fare riguarda l'etichetta apposta sulle confezioni di acque minerali naturali dalla quale non si riesce a capire quali sostanze vi siano realmente contenute; ciò perché non è previsto l'obbligo da parte dei produttori, conformemente a quanto prescritto dal decreto ministeriale n. 542 del 1992, di indicare sull'etichetta la presenza di alcuni veleni, se non quando questi raggiungono concentrazioni di gran lunga più elevate di quelle consentite per le acque potabili; in tal senso il caso dei nitrati è davvero emblematico: considerata la pericolosità dei nitrati nell'alimentazione umana, il decreto ministeriale n. 542 del 1992, stabilisce due valori limiti superati i quali al produttore è imposto il solo obbligo di indicarli sull'etichetta —:

se e quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di ottemperare ai

rilievi e contestazioni formulati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 1999/4849 ex articolo 226 Trattato, con particolare riferimento ai valori relativi all'arsenico, che allo stato attuale risultano ancora essere cinque volte superiori a quelli previsti per l'acqua potabile;

quali procedure ritenga di adottare per fornire al consumatore elementi chiari e trasparenti, posto che l'attuale sistema di etichettatura evidenziato sulle bottiglie di acqua minerale risulta carente di informazione, sia per quanto riguarda la presenza di elementi che non vengono dichiarati, sia per la mancanza di termini di comparazione rispetto ai limiti di tollerabilità dell'organismo umano, nonché, per quanto riguarda i nitrati, l'avvertenza che le acque minerali che superano i 10 mg/l di concentrazione non possano essere destinate agli infanti;

per quale motivo il consumatore sia chiamato a sostenere un costo elevato per l'acquisto di acqua minerale che può contenere veleni in concentrazioni di molto superiori a quelle ammesse per l'acqua potabile.

(2-02859) « Paissan, Boato, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Lecce, Procacci, Scalia, Turroni ».

(30 gennaio 2001).

(Sezione 4 – Stato di avanzamento del Patto territoriale della Bassa Padovana)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

nell'ambito dei piani d'azione dei Patti territoriali, il Patto della Bassa Padovana risulta tra quelli che avendo completato nei termini previsti — e quindi

entro il 30 novembre 1999 — la richiesta istruttoria bancaria, potrà comunque beneficiare del finanziamento;

tuttavia, allo stato, la fase istruttoria relativa al patto in oggetto non si è ancora conclusa in quanto, secondo le informazioni fornite dal ministero, sia l'istruttoria bancaria che quella « tecnica » vanno entrambe rinnovate alla luce dei nuovi parametri comunitari previsti per il periodo 2000-2006, ed in particolare della zonizzazione relativa all'obiettivo 2 dei fondi strutturali, nonché della mappatura degli aiuti di Stato;

pertanto, il patto della Bassa Padovana, insieme con altri quattro patti territoriali che si trovano nella medesima condizione, non risulta annoverato tra quelli finanziati con la delibera Cipe del 22 dicembre 2000 —:

se possa essere data conferma delle notizie riportate in premessa, ed in particolare, se possa essere fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento della procedura relativa al patto territoriale della Bassa Padovana con una stima dei tempi per il finanziamento;

quali azioni il Ministro abbia già promosso e quali ulteriori iniziative intenda intraprendere affinché le procedure relative al finanziamento dei cinque patti territoriali, tra i quali è compreso quello della Bassa Padovana, possano concludersi nel più breve tempo possibile, anche in modo da consentire agli enti interessati un'utilizzazione razionalizzata ed integrale di tutti gli strumenti offerti dalla programmazione negoziata.

(2-02865) « Saonara, Soro ».

(1° febbraio 2001)

(Sezione 5 — Rafforzamento del sistema bancario italiano)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

tra le prime 20 banche o gruppi bancari europei figura presente soltanto una banca italiana ed occupa il 17° posto;

alcuni istituti bancari italiani hanno tra i propri azionisti presenze a volte anche robuste, mentre le banche italiane non sono praticamente da nessuna parte;

il Governatore della Banca d'Italia ha già impedito, in altre occasioni, le nozze fra Comit e Unicredito consentendo, invece, che la prima si unisse in matrimonio con Banca Intesa e quello tra Banco di Roma e San Paolo Imi;

recentemente lo stesso Governatore ha ripetuto in modo chiaro, forte ed inequivocabile il suo « no » secco, dichiarando chiusa la fase delle aggregazioni e fusioni fra le « grandi » banche nazionali, con particolare riferimento alle ipotesi di aggregazione tra Unicredito e Banca Intesa;

ad avviso dell'interrogante, tali decisioni, oltre a non giovare al rafforzamento del sistema bancario italiano, costituiscono la premessa per prossime scorribande di banche straniere sul suolo italico, tendente ad inghiottire quelle italiane che non hanno potuto o voluto unirsi per competere poi con quelle francesi, tedesche o spagnole, tanto più che in Europa c'è già chi pensa che esista il divieto di incrementare le partecipazioni azionarie in Italia —:

se non appaia eccessivamente dirigitico il modo in cui è strutturato a livello normativo l'intervento pubblico in economia, con particolare riferimento al ruolo della Banca d'Italia rispetto al sistema bancario italiano, tenendo conto peraltro del fatto che quest'ultima ha ormai perso le funzioni di Garante della moneta, che appartengono invece alla Banca centrale europea.

(2-02875) « Cambursano, Monaco ».

(6 febbraio 2001).

(Sezione 6 – Istituzione di televisioni in Piemonte e in Abruzzo)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere – premesso che:

la regione Piemonte con deliberazione della giunta regionale n. 52/1215 del 30 ottobre 2000, ha deciso l'istituzione della « TV regione Piemonte » finanziandone con 6 miliardi di lire la progettazione, la realizzazione ed il primo anno di esercizio;

tale « TV regione Piemonte » è in tale deliberazione destinata ad essere diffusa via satellite tramite un canale di un satellite *Intelsat Hot Bird*, su cui la Società Telespazio sta già effettuando prove tecniche di trasmissione per conto della regione Piemonte;

gli stessi programmi sono destinati alla ripetizione terrestre a mezzo di televisioni locali;

la regione Abruzzo ha, con deliberazione n. 1745 del 27 dicembre 2000, deciso l'istituzione di un'analogia televisione satellitare della regione denominata « regione Abruzzo comunicazione » finanziandone con lire 6.510.917.000 non solo il finanziamento della televisione, ma anche l'assunzione di 33 tecnici e giornalisti quale organico della suddetta televisione regionale, motivandone la necessità con i « cattivi rapporti con le testate giornalistiche », e quindi necessità di autoproduzione dell'attività informativa. Questa clamorosa negazione del ruolo della libertà di stampa, costituzionalmente tutelata nel nostro ordinamento, costituisce un inquietante proponimento di invasione del ruolo dei liberi mezzi di informazione;

la legge n. 223 del 1990, all'articolo 16, comma 12, tassativamente esclude che le concessioni radiotelevisive possano essere rilasciate ad enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di

credito, non arrivando la previsione del legislatore ad immaginare la possibilità di un ente territoriale che intendesse direttamente proporsi come editore. Per la comunicazione di tali enti, in effetti, la normativa vigente prevede la possibilità di convenzioni ed accordi con gli editori esistenti ed il servizio pubblico radiotelevisivo (legge n. 223 del 1990, articolo 7, comma 2, ed articolo 9 e successive modificazioni);

la diffusione via satellite originata sul territorio nazionale è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (legge n. 249 del 1997, articolo 3, comma 10);

la fornitura di programmi a radiotelevisioni richiede l'obbligo dell'iscrizione dell'impresa di produzione o distribuzione di programmi al registro nazionale delle imprese radiotelevisive (legge n. 223 del 1990, articolo 12, comma 2), con nullità dei contratti quando una delle parti contraenti non si è iscritta a detto registro (legge n. 223 del 1990, articolo 12, comma 4);

anche alle imprese di produzione e distribuzione di programmi si applicano le norme del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 223 del 1990 (articolo 12, comma 6), e cioè la riconducibilità alla persona fisica che la controlla, con la ovvia esclusione di enti pubblici;

tali iniziative danneggiano fortemente il già precario mercato delle televisioni locali, che vedrebbero compromesse da un competitore istituzionale la loro missione informativa verso il territorio –:

se le regioni Piemonte ed Abruzzo abbiano ottenuto le autorizzazioni previste;

se le iniziative « TV regione Piemonte » e « regione Abruzzo comunicazione », a diffusione televisiva satellitare, siano state avviate senza le previste autorizzazioni e quindi in violazione di legge;

quali iniziative intenda il Ministro interrogato intraprendere con urgenza per evitare clamorose violazioni di legge e ri-

condurre nell'ambito costituzionale le legittime iniziative di comunicazione delle regioni;

quali iniziative concrete di attuazione delle convenzioni previste dal comma 2, articolo 7, legge n. 223 del 1990, siano state avviate e con quale esito.

(2-02851) « Rogna Manassero di Costigliole, Monaco, Panattoni, Giulietti, Scrivani, Gerardini, Aloisio, Di Fonzo, Novelli ».

(26 gennaio 2001).

(Sezione 7 – Destinazione dell'isola di Sant'Andrea)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

a circa un chilometro dall'abitato di Gallipoli (Lecce) si trova l'isola di Sant'Andrea, che, oltre a essere collegata con Gallipoli da legami di storia e di tradizione, rappresenta un sito naturale di straordinaria importanza. Collocata al centro di un'area marina interessata da *habitat* particolarmente sensibili, come la prateria di posidonia, in essa nidifica il gabbiano corso, uccello rarissimo, inserito nella lista rossa delle specie protette. L'isola è inoltre tappa dei percorsi migratori dell'avifauna e luogo botanico di elevato valore scientifico, in quanto ospita specie endemiche come lo statice iapigico. L'isola è stata riconosciuta dalla direttiva CEE detta « Rete natura 2000 », quale *habitat* naturale di importanza comunitaria, è stata individuata area naturale protetta dalla legge regionale della Puglia n.19 del 24 luglio 1997, ed è stata inoltre qualificata di particolare interesse storico e artistico, ai sensi della legge n. 1089 del 1939, con nota del Ministero per i beni e le attività culturali (pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* n. 4249 del 9 agosto 1999);

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 agosto 1997 (pub-

blicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 2345 del 7 ottobre 1997), a seguito della legge finanziaria 1997, l'isola di Sant'Andrea è stata inserita in un elenco, predisposto su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, avente a oggetto beni già adoperati per la difesa dello Stato, dei quali veniva disposta la dismissione. In realtà, l'isola rappresenta un *unicum* nel predetto elenco, dal momento che nessuno degli altri immobili presenta caratteristiche in qualche modo comparabili con le ricchezze naturali di essa, trattandosi di caserme, poligoni di tiro, depositi. A fronte della disponibilità manifestata dal municipio di Gallipoli ad avviare i lavori previsti per la tutela e la valorizzazione dell'isola, utilizzando i finanziamenti dei Pop, la Consap spa, società delegata dal ministero della difesa per la vendita dell'isola, ha quantificato il prezzo di alienazione in lire 735 milioni, con riferimento peraltro soltanto a una parte dell'isola: e questo benché nella descrizione dei dati tecnici del bene, la stessa Consap, con nota del 14 marzo 2000, abbia riconosciuto l'inutilizzabilità di quel territorio per scopi speculativi, a causa delle peculiarità paesaggistiche e naturali, sì che il corrispettivo della cessione ha un semplice valore simbolico. La quantificazione è avvenuta dopo aver fatto trascorrere oltre un anno per effettuare la stima, senza contraddittorio con gli interessati, in tal modo pregiudicando, a causa del decorrere del tempo, la concessione dei fondi comunitari, e – ad avviso degli interpellanti – in modo superficiale e poco trasparente, se è vero che Gallipoli viene identificata come appartenente alla provincia di Taranto, ed è ignoto l'*iter* che ha portato alla determinazione del prezzo;

sui quotidiani *La Gazzetta del Mezzogiorno* e *Il Sole 24 ore* del 31 ottobre 2000 è comparso l'avviso di vendita della parte dell'isola corrispondente a 245.710 metri quadri, a prezzo base di lire 735 milioni, con offerte scritte da far pervenire entro l'11 dicembre 2000. Con ricorso ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura

civile, depositato il 12 dicembre 2000, rappresentanti di partiti politici e di associazioni operanti a Gallipoli hanno chiesto e ottenuto dal tribunale di Lecce il decreto di sospensione della vendita dell'isola di Sant'Andrea. È in corso il giudizio di conferma o di revoca del decreto, nel quale il Ministro della difesa si è costituito per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, che ha sollevato eccezione formali e sostanziali —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per assicurare il rispetto delle ricchezze naturali dell'isola di Sant'Andrea, situata nel territorio di Gallipoli (Lecce);

in particolare, se intenda continuare a resistere nel giudizio in corso innanzi al tribunale di Lecce, e se intenda procedere alla cessione del bene a privati, in formale ossequio al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 agosto 1997 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.2345 del 7 ottobre 1997);

se non ritenga invece di interessare i ministeri dell'ambiente e per i beni e le attività culturali per una valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale dell'isola, in collaborazione con la regione Puglia e con gli enti locali.

(2-02872) « Selva, Mantovano ».

(6 febbraio 2001).

(Sezione 8 – Assunzioni in ruolo di docenti nell'anno scolastico 2000-2001)

H)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito in legge 27 ottobre 2000, n. 306, ha individuato una particolare scansione temporale per le assunzioni in ruolo che avvengono nel corso dell'anno scolastico 2000-2001: - decorrenza giuri-

dica dal 1° settembre 2001, raggiungimento della sede il 1° settembre 2001- ;

tale scansione temporale si riferisce sia alle nomine in ruolo basate sugli scaglioni delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999 n. 124, sia alle assunzioni in ruolo basate sull'espletamento di concorsi per titoli ed esami;

sui posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2000-2001, in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo o di conferimento delle supplenze annuali o temporanee e fino al termine delle attività didattiche, sono state effettuate, da parte dei dirigenti scolastici, nomine in via provvisoria, fino alla definizione delle nuove graduatorie da predisporre ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 3 maggio, n. 124;

è stato altresì previsto, per garantire la massima continuità didattica possibile, che il personale nominato a titolo provvisorio, che avesse successivamente titolo all'immissione in ruolo o al conferimento di una supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche, fosse, all'atto della nomina da parte del provvidore agli studi, confermato per l'anno 2000-2001 nella sede dove aveva prestato servizio a titolo provvisorio;

malgrado il complesso delle norme della legge 27 ottobre 2000, n. 306, sia improntato alla ricerca della stabilità, in moltissime province italiane, tra le quali le province di Bologna e Torino, ove si stanno in questi giorni approntando le nomine basate sulle graduatorie definitive, sembra annunciarsi un'autentica girandola di spostamenti di docenti —:

se tale situazione di difficoltà sia soggetta a monitoraggio da parte del Ministro;

se la legge sia stata correttamente interpretata, garantendo la stabilità ovunque fosse possibile;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per evitare che l'applicazione delle nuove disposizioni sul reclutamento del personale scolastico non tenga

in considerazione il danno effettivo per gli studenti, le loro famiglie e per gli stessi insegnanti, che conseguirebbero ad un numero elevato di spostamenti dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

(2-02873) « Acciarini, Grignaffini, Aloisio, Altea, Alveti, Attili, Basso, Battaglia, Bielli, Bolognesi, Bracco, Brancati, Campatelli, Cerchi, Chiamparino, Crucianelli, Dedoni, Giannotti, Guerra, Massa, Mauro, Nappi, Novelli, Pennacchi, Petrella, Rebecchi, Sciacca, Vignali, Vigneri, Vozza, Rabbito, Sabattini, Lucà ».

(6 febbraio 2001).

(Sezione 9 – Episodi di violenza di naziskin altoatesini)

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

nella notte fra sabato 3 e domenica 4 febbraio, presso l'area di servizio di Laimburg sull'A-22, alcuni giovani stranieri sono stati brutalmente aggrediti da un gruppo di *naziskins*. Lad Adies Mjid, cittadino marocchino, è stato accoltellato ed è ora ricoverato in ospedale con gravi ferite. Gli aggressori, residenti in Friuli Venezia Giulia ed aderenti al movimento politico Fronte veneto *skinheads*, stavano tornando da un raduno svoltosi a Prato Isarco nel locale Blumauerhof e sono poi stati tutti arrestati e denunciati per aggressione, lesione gravi e incitamento all'odio razziale;

da circa 3 anni si susseguono, in provincia di Bolzano, episodi di varia entità che testimoniano una intensa attività di gruppi neonazisti, sia di lingua italiana che di lingua tedesca. Tali gruppi tra l'altro sono in aperta competizione tra loro relativamente ai problemi dell'identità etnica e nazionale dell'Alto Adige/Sudtirolo;

ormai sono già cinque, gli episodi noti d'intolleranza che, dall'agosto dello scorso anno, hanno visto coinvolti *naziskin* altoatesini di entrambi i gruppi etnici e *skinhead* provenienti da altre province e regioni italiane:

altstadtfest: si parte alla fine di agosto del 2000 da un episodio di intolleranza avvenuto nel corso della « Altstadtfest », la festa del centro storico di Bressanone. Di fronte agli occhi dei passanti otto *naziskin* prendono di mira un giovane ambulante di colore. Lo circondano e si fanno minacciosi. Partono gli insulti e stanno per passare alle vie di fatto. Per fortuna all'episodio assiste una pattuglia di agenti di polizia in borghese, impegnata nel servizio d'ordine. Le otto teste rasate vengono portate al commissariato ed identificate;

attacco all'immigrato: dopo essere venuto a conoscenza dell'episodio della « Altstadtfest » un giovane immigrato di colore, R.W. di 20 anni, si fa coraggio e racconta un altro fatto avvenuto all'interno della discoteca « Max » di Bressanone che ha ancora come protagoniste alcune teste rasate. « Mi hanno sputato in faccia – racconta – e lo hanno fatto con odio e ricoprendomi di insulti, e tutto perché sono di colore ». Il fatto avviene appena una settimana prima dell'episodio d'intolleranza della « Altstadtfest »!

la rissa di Varna: il 15 gennaio, allo « Sportwirt » di Varna, il grande locale pubblico annesso alla zona sportiva, si ritrovano 140 *naziskin* per assistere all'esibizione di tre gruppi *rock*: uno sudtirolese, uno austriaco ed uno germanico. Ad un certo punto scocca una scintilla tra teste rasate venete e quelle di lingua tedesca. I tedeschi dicono di non aver invitato i « colleghi » italiani, provenienti anche dal Trentino e a quanto pare « non graditi ». Scoppiò una furibonda rissa;

ancora Varna: il 20 gennaio, un giovane di 24 anni viene picchiato da tre *naziskin* davanti alla casa « Voitsberg » di Varna dove si stava svolgendo il ballo di maturità del liceo pedagogico in lingua tedesca di Bressanone. Ivan Kostner, spo-

sato, con due figli, di professione falegname e residente a Varna, viene aggredito dalle tre teste rasate intorno alle 2 di notte subito dopo essere uscito dalla sala dove si svolgeva la festa. I tre, dopo il pestaggio, riescono a far perdere le loro tracce;

l'ultimo episodio di violenza è quello in questione, già citato all'inizio, con il ferimento del cittadino marocchino;

nei mesi scorsi, alcuni di questi aspetti sono stati forse sottovalutati, nonostante fossero stati sollevati da diversi ambienti, addirittura con esposti all'autorità giudiziaria, e le persone appartenenti a questi gruppi siano tutte note da tempo alle forze dell'ordine —:

se risultino collegamenti di gruppi neonazisti con organizzazioni di carattere nazionale, come Forza Nuova, oppure con organizzazioni internazionali che operano in particolare nei Paesi europei di lingua tedesca, considerando che la provincia di Bolzano, per la sua storia durante il fascismo ed il nazismo, per i delicati rapporti tra i gruppi linguistici conviventi, per la presenza di un'ampia comunità di cittadini stranieri, per il suo ruolo di ponte tra il Nord e il Sud dell'Europa, rappresenti da sempre un obiettivo emblematico per le strategie degli ambienti eversivi dell'estrema destra;

se non intendano, considerato come il caso in questione sia anche l'unico, nel quale i responsabili di questi episodi siano stati individuati e perseguiti, sollecitare gli organi locali preposti alla tutela dell'ordine pubblico ad una puntuale e rigorosa applicazione della normativa vigente, in particolare della legge Mancino, per reprimere le attività di questi gruppi e il loro scioglimento;

se non ritengano opportuno altresì verificare, tramite la collaborazione con le

autorità e i servizi di altri Paesi, in particolare Austria e Germania, quali siano gli eventuali progetti eversivi e destabilizzanti delle organizzazioni a carattere nazionale ed internazionale, relativi alla provincia di Bolzano, che hanno comportato l'*escalation* di episodi già richiamati;

se non sia urgente attivare uno specifico osservatorio interforze presso le autorità di pubblica sicurezza al fine di acquisire informazioni e tenere sotto controllo i fenomeni in oggetto;

se non intendano infine attivare una collaborazione tra tutte le istituzioni che, come il comune di Bolzano, intendano operare per dare vita ai centri di iniziativa sui temi della pace, della convivenza e della lotta al razzismo e di concerto con il Ministro della pubblica istruzione con le autorità scolastiche locali, al fine di promuovere un'ampia azione educativa a tutti i livelli.

(2-02878) « Schmid, Boato, Olivieri, Detomas, Abaterusso, Abbondanzieri, Brancati, Brunale, Buffo, Buglio, Caccavari, Capitelli, Cennamo, Cesetti, Chiusoli, De Simone, Debiasio Calimani, Delbono, Di Fonzo, Di Rosa, Duca, Marco Fumagalli, Gasperoni, Gatto, Gerardini, Guerzoni, Francesca Izzo, Lucà, Lucidi, Lumia, Luongo, Maselli, Mastroluca, Novelli, Olivo, Panattoni, Pezzoni, Rabbito, Rossiello, Rotundo, Paolo Rubino, Ruzante, Sabattini, Scrivani, Settimi, Stanisci, Stelluti, Ventura, Dedoni, Giacco ».

(6 febbraio 2001).